

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2346)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1962

Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio; anche se assunto dopo il 15 giugno 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto le leggi 12 agosto 1962, n. 1289 (articolo 17), e n. 1290 (articolo 25), dispongono il collocamento, con la qualifica di diurnisti, nelle categorie di personale non di ruolo, di coloro i quali comunque assunti o denominati, prestino servizio nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti Danni di guerra delle Intendenze di finanza, almeno dal 15 giugno 1962.

Tale limite del 15 giugno 1962 ha determinato una gravissima sperequazione nei confronti di quegli elementi che hanno iniziato a prestare la loro opera dopo tale data.

Occorre al riguardo, considerare che le citate leggi sono state pubblicate sul Supplemento n. 1 della *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1962.

Appare evidente la situazione di ingiustizia determinatasi nei riguardi degli elementi esclusi dal beneficio della sistemazione, per i quali il mantenimento in servizio è reso assai precario.

Sembra, pertanto, opportuno eliminare la ingiustificata sperequazione di cui sopra modificando le citate disposizioni nel senso di consentire il collocamento nella categoria del personale non di ruolo anche per gli elementi in questione, il cui numero è di circa 300.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l'acceleramento della liquidazione delle numerose pratiche giacenti presso i vari reparti Danni di guerra delle Intendenze di finanza.

E pertanto vi sottoponiamo per l'approvazione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti Danni di guerra presso le Intendenze di finanza.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.